

## Semplificazione amministrativa in materia di attività produttive: adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi attuativi della Riforma Madia.

La Giunta regionale, con [deliberazione n. X/6949 del 31 luglio 2017](#), ha approvato una **proposta di progetto di legge** avente a oggetto "Disposizioni per l'**adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017**, relativi alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione".

La proposta di progetto legge regionale ([PDL n. 365](#)) è stata trasmessa al Consiglio regionale e quindi assegnata alle Commissioni consiliari permanenti, che l'hanno presa in carico per l'espressione dei pareri di competenza. L'iter legislativo, avviato lo scorso 6 settembre 2017, si concluderà con una votazione in aula della proposta di legge eventualmente emendata.

L'[articolo del PDL n. 365](#) introduce modifiche alla disciplina regionale contenuta nelle seguenti disposizioni normative:

- Art. 13 della **legge regionale n. 1/2012** ("Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"), con l'obiettivo di adeguarne le relative previsioni alla disciplina statale sulla **conferenza di servizi** decisa prevista dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 recentemente modificati dal decreto legislativo n. 127/2016. Le nuove norme riformulate precisano che nei procedimenti regolati da leggi regionali ovvero di competenza della Regione, la conferenza di servizi **è disciplinata dalla legge 241/1990**; stabiliscono che **la determinazione motivata di conclusione della conferenza**, adottata dall'amministrazione procedente nel rispetto degli esiti della conferenza stessa, **costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento**; disciplinano le **procedure per l'individuazione del rappresentante unico regionale** quale unico soggetto abilitato a esprimere la posizione dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi.
- Art. 19 della **legge regionale n. 9/2001** ("Programma e sviluppo della rete viaria di interesse regionale"), allo scopo di adeguare le norme di fonte regionale alle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 127/2016 in materia di conferenza di servizi. Le modifiche normative prevedono, in particolare, una riformulazione del comma 7 dell'art. 19, ai sensi del quale gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi che approva il progetto definitivo dell'intervento infrastrutturale sono sospensivamente condizionati all'efficacia del provvedimento della Giunta regionale o dell'organo competente della Provincia o della Città metropolitana di Milano che dispone le risorse finanziarie.
- Art. 6 della **legge regionale n. 6/2010** ("Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere"), al fine di adeguare la disciplina della conferenza di servizi alle previsioni normative introdotte dai decreti legislativi n. 127/2016 e 104/2017.
- Art. 6 della **legge regionale n. 11/2014** ("Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività"), al fine di armonizzarne le disposizioni con le recenti novità introdotte dalla legge n. 124/2015 e dai decreti legislativi n. 126/2016 e n. 222/2016.
  - Con riferimento ai **procedimenti e regimi amministrativi in materia di attività economiche private**, le modifiche oggetto del progetto di legge n. 365 prevedono un rinvio espresso alla

disciplina contenuta negli articoli 19 (“Segnalazione certificata di inizio attività - Scia”), 19-bis (“Concentrazione dei regimi amministrativi”) e 20 (“Silenzio assenso”) della legge n. 241/1990.

- Al fine di garantire l’informatizzazione dei flussi informativi e documentali, è sancito l’**obbligo della generazione e trasmissione telematica** dell’istanza, segnalazione (s.c.i.a.) o comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive (S.u.a.p.).
  - Nell’ottica della piena valorizzazione del fascicolo informatico d’impresa, è previsto il **divieto di deposito delle cosiddette “copie di cortesia”**.
  - Tenuto conto della diversa natura giuridica della segnalazione (s.c.i.a.) e della **comunicazione**, il nuovo testo dell’art. 6 distingue fra controllo con finalità istruttoria e controllo con finalità di vigilanza, precisando che le dichiarazioni oggetto di comunicazione sono sottoposte a controllo da parte delle amministrazioni competenti nell’ambito dell’**ordinaria attività di vigilanza**.
  - Allo scopo di evitare la duplicazione degli adempimenti a carico delle imprese, la riformulazione dell’art. 6 stabilisce che in caso di **cessazione dell’attività**, l’impresa assolve agli obblighi informativi previsti nei confronti del SUAP dalla Tabella A del d.lgs. 222/2016, attraverso la presentazione della comunicazione unica al Registro delle Imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente; l’ufficio del Registro delle Imprese darà notizia al SUAP della presentazione di tale comunicazione.
- Art. 7 della legge regionale n. 11/2014 (“Impresa Lombardia: per la libertà d’impresa, il lavoro e la competitività) in materia di **compiti dello Sportello unico per le attività produttive in ordine alla conclusione del procedimento e all’indizione della conferenza di servizi**. Le nuove norme stabiliscono che ove il SUAP non abbia indetto la conferenza di servizi, il procedimento si intende concluso positivamente qualora, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento previsto dallo stesso articolo 7, il SUAP non abbia adottato il provvedimento conclusivo. Per quanto riguarda la disciplina della conferenza di servizi, il nuovo art. 7 contiene infine un rinvio espresso agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.
- Artt. 74, 76 e 77 della **legge regionale n. 33/2009** (“Testo unico in materia di sanità”). Le proposte di modifica prevedono che **l’esercizio di attività fubrebbe sia subordinato alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP competente**, con conseguente superamento del regime autorizzatorio, in attuazione della normativa statale di riferimento.
- **Legge regionale n. 5/2010** (“Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”), per adeguarne le disposizioni normative alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 104/2017 e n. 127/2016 con specifico riferimento alla disciplina della conferenza di servizi nell’ipotesi di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale non rientrante nella competenza statale.

Venera Gagliano



